

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

TRA

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (C.F. 00145920351), con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, nella persona del **Dott. Italo Pasquale Enrico Rosati**, Responsabile del Servizio **“Polizia Locale e Protezione Civile”**, incaricato dal Sindaco con compiti di coordinamento e presidio degli interventi in materia di Protezione Civile (Cfr. P.G. 330827 del 31/12/2024), domiciliato per la carica presso la sede comunale, ai sensi dell'Art. 50, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

E

la **Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM”**, nella sua articolazione territoriale del Raggruppamento CISOM per la Regione Emilia-Romagna e specificatamente del **Gruppo di Parma Reggio**, rappresentata in questo atto dal capogruppo **Saccaggi Francesco**, avente giusta delega di Presidente e legale rappresentante della medesima Fondazione, domiciliato per la sua carica presso la Sede Operativa della Fondazione, in Piazza del Grillo n. 1 – 00184 Roma (C.F. 97679580585).

Visto il D.Lgs. n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge del 6 giugno 2016;

Visto il D.Lgs del 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs del 6 febbraio 2020, n. 4;

Vista la Legge Regionale del 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Vista deliberazione di Consiglio Comunale del 18 marzo 2019, I.D. n° 39, di approvazione del Piano Comunale per le Emergenze in materia di Protezione Civile, unitamente all'ultima versione aggiornata ed integrata con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.09.2021, I.D. n° 171;

Visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR General Data Protection Regulation) UE 679/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

La presente convenzione disciplina i rapporti tra **Amministrazione Comunale di Reggio Emilia** e la **Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM – Gruppo Parma Reggio”**.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del proprio territorio, al fine di garantire le attività di Protezione civile, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, stipula con la **Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM – Gruppo Parma Reggio”**, la presente convenzione, che ha per oggetto l'attività di supporto e gestione dell'emergenza nell'ambito della Protezione Civile, in

osservanza di quanto disposto dal D.Lgs n. 1/2018 “Il nuovo Codice della Protezione Civile”, nonché nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall’articolo 2, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, della Legge del 6 giugno 2016, n. 106).

Articolo 2 **Finalità**

La **Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM– Gruppo Parma Reggio”**, si impegna a collaborare con la struttura Comunale di Protezione Civile, attraverso il Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, in relazione a tutti gli interventi di Protezione Civile e ad altre iniziative effettuate dalla stessa.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tra le attività complementari e non sostitutive:

- supporto all’Ente nella programmazione, pianificazione e gestione dell’emergenza nell’ambito della Protezione Civile comunale, attraverso le attrezzature, i mezzi, i Volontari e le competenze di cui dispone;
- allertamento e disponibilità dei propri volontari in occasione di necessità contingenti nel territorio comunale, collaborando con il Servizio/Ufficio preposto per il monitoraggio del territorio, in caso di calamità naturali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, smottamenti, frane, nubifragi, allagamenti anche limitati, caduta massi, caduta piante, incendi, inquinamenti, disastri industriali, ecc.;
- partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Comune di Reggio Emilia o da altri Enti, per interventi da effettuarsi in caso di alluvioni, frane, terremoti o qualsiasi altro evento calamitoso che coinvolga la popolazione civile, per consentire una preparazione idonea al personale di volta in volta impiegato nel sistema dei soccorsi;
- divulgazione e organizzazione di attività culturali (audiovisivi, pubblicazioni, ecc.), corsi di formazione e conferenze dirette alla cittadinanza e alle scuole per favorire l'adozione di norme di comportamento corrette in caso di calamità e per promuovere il concetto di Protezione Civile (previsione, prevenzione, intervento, soccorso e comportamento);
- collaborazione nelle manifestazioni pubbliche che comportano un’elevata concentrazione o un afflusso straordinario di persone, tale da esporre la cittadinanza a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse: fiere, convegni, attività culturali, manifestazioni sportive, scolastiche, ecc., in collaborazione e sotto la direzione e diretta responsabilità del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, là dove si rende necessario il supporto alla popolazione;
- partecipazione in determinati eventi e manifestazioni pubbliche, non riconducibili a scenari di Protezione Civile, qualora richiesta dagli organizzatori di cui alla presente convenzione e per quanto di necessità, purché le attività siano compatibili e coerenti con l’oggetto associativo statutariamente definito, compreso l’eventuale servizio antincendio in locali ed aree di pubblico spettacolo (teatri, fiere, feste, sagre, ecc...), fatta comunque salva l’eventuale operatività ad effettuare interventi di protezione civile in caso di emergenza;

Articolo 3

Impegni della Fondazione

Rispetto alle attività definite dalla presente convenzione, di volta in volta richieste dall'Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, responsabile di servizio preposto, la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM – Gruppo Parma Reggio" si impegna:

- ad utilizzare prioritariamente le attrezzature e i mezzi di cui dispone;
- ad assegnare un sufficiente numero di volontari, che siano in possesso delle competenze tecniche, pratiche e delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle prestazioni e scelti prioritariamente fra quelli residenti nell'ambito territoriale interessato;
- a nominare un "Coordinatore dell'emergenza", che risponderà direttamente al Responsabile della Protezione Civile dell'Amministrazione comunale, o suo delegato;
- a trasmettere al Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, un elenco nominativo dei volontari impegnati e dei loro segni distintivi. Nel corso della vigenza della presente convenzione, debbono essere comunicate in forma scritta eventuali variazioni, aggiunte o defezioni;
- in caso di necessità ed emergenza, i volontari dell'Associazione di protezione civile sono autorizzati ad utilizzare i mezzi e i materiali di proprietà delle Amministrazioni Comunali.
- viceversa le squadre tecnico manutentive dei Comuni, in caso di necessità ed emergenza, sono autorizzate ad utilizzare i mezzi e le attrezzature dell'Associazione.

Articolo 4

Coordinatore dell'emergenza

La Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM – Gruppo Parma Reggio" garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Organizzazione, istituito al suo interno la figura di "Coordinatore dell'emergenza", provvede a comunicare al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Reggio Emilia, il nome e i modi di attivazione del Coordinatore, nonché comunicare tempestivamente gli eventuali sostituti.

Al verificarsi di una situazione d'emergenza il Coordinatore, o suo sostituto, dovrà:

- rispondere direttamente al Responsabile della Protezione Civile dell'Ente Pubblico o ad un suo delegato;
- essere attivabile telefonicamente in qualunque momento;
- collaborare con il Responsabile del Comune interessato dall'evento nella gestione dell'emergenza;
- coordinare le risorse e i mezzi del Volontariato;

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di protezione civile, di cui alla presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 5 ***Impegni e oneri del comune***

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM – Gruppo Parma Reggio", fino ad un massimo di **€ 3.000,00 (tremila/00)** per ciascun anno di validità della convenzione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tale rimborso è finalizzato a coprire gli oneri relativi:

- alla copertura assicurativa dei volontari;
- ai costi di formazione ed equipaggiamento personale;
- alle spese vive, necessarie per lo svolgimento del servizio, quali: carburante, assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi;
- alla manutenzione dei mezzi;
- all'acquisto di materiali necessari allo svolgimento dell'attività.

L'Organizzazione potrà utilizzare parte dei proventi della presente convenzione per acquisti di nuovi mezzi e materiali finalizzati al miglior svolgimento dell'attività, in accordo con il Dirigente del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile.

A fine anno l'Organizzazione presenterà al Responsabile della Protezione Civile dell'Ente Pubblico, il rendiconto e la documentazione delle spese sostenute, nonché una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno.

L'Amministrazione comunale, inoltre, concede in comodato gratuito, per il periodo di vigenza della presente convenzione, con possibilità di proroga o con eventuale modifica di sede, i locali di proprietà comunale in via Mazzacurati 11/1 (presso il complesso immobiliare dei magazzini comunali), per fini istituzionali di protezione civile, dove gli aspetti patrimoniali quantificati sono riferiti alle finalità disciplinate con circolare Prot. Segr. 50/2012 del 04/12/20212 "Direttiva in materia di concessione a terzi di immobili comunali", nonché a quanto contenuto nel Capo III del Regolamento per la Disciplina dei Contratti ed in particolare la parte II "Concessioni, Locazioni e Compravendite Immobiliari", adottato con delibera di Consiglio comunale del 29/11/2018 I.D. n 110.

In riferimento alla nota del Servizio Patrimonio e Logistica con PG 136662 del 28.05.2026, la concessione dei locali sopra richiamati, si individua come segue:

- nr 2 locali per uso ufficio, attigui e fra loro comunicanti, ubicati al primo piano del fabbricato, aventi complessivamente una superficie di mq. 50,00 comprensivi di un servizio igienico interno ad uno dei locali.

Il valore di mercato del canone di concessione dell'immobile suddetto, stimato dal Servizio Patrimonio e Logistica, risulta essere di Euro **3000,00 annui**.

In aggiunta a quanto determinato come ipotetico canone di concessione, si osserva che i locali in oggetto sono attualmente serviti da impianti e reti centralizzate, con forniture e contratti d'utenza intestati al Comune. Se non diversamente disposto negli atti che seguiranno (installazione di contatori divisionali o altro), si stima un importo sintetico forfettario di **€ 520,00 annui**, da riconoscere al Comune a titolo di rimborso per oneri accessori di conduzione dei locali, comprensivi di spese per riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile (uso dei servizi igienici), fermo restando l'obbligo da parte dell'Associazione di provvedere poi autonomamente al pagamento della tassa smaltimento rifiuti, delle spese telefoniche e di

pulizia dei pertinenti spazi assegnati, oltre alla copertura assicurativa per responsabilità civile e danni derivanti da attività di conduzione dell'immobile.

Articolo 6 ***Durata della convenzione***

La presente convenzione, stipulata ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, ha validità tre anni, per l'anno 2026 e fino al 31.12.2028.

Articolo 7 ***Controlli***

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempimenti al responsabile delle attività, identificato in precedenza.

L'Associazione si dichiara disposta ad acconsentire controlli da parte dei funzionari degli uffici comunali, ai fini di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti con la convenzione sottoscritta.

Articolo 8 ***Inadempimento e recesso***

L'Amministrazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione di impegni previsti che riguardino l'attività oggetto della convenzione.

Articolo 9 ***Controversie***

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 10 ***Privacy - protezione dati personali***

L'Associazione è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei dati personali fissati dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, a rispettare le necessità di riservatezza e di non divulgazione di dati personali. A non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza anche occasionalmente nell'ambito delle attività da loro svolte con i richiedenti coinvolti nell'espletamento dei compiti rientranti nella presente convenzione.

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della

presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Dott. Italo Pasquale Enrico Rosati

Il Capogruppo CISOM Parma-Reggio

Autorizzato in sostituzione del Presidente

Francesco Saccaggi